

**Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini:
brevi note su due esperienze giuridiche a confronto**

di CINZIA VALENTE

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L'evoluzione dell'ordinamento italiano: diritto alla identità v. anonimato - 3. Il sistema inglese: *disclosure power* - 4. Brevi riflessioni conclusive.

1. Introduzione

I cambiamenti legislativi, pure stimolati da quelli sociali, degli ultimi decenni hanno consentito di attribuire al minore un ruolo attivo nelle questioni che lo coinvolgono, attraverso il riconoscimento allo stesso di “nuovi” diritti o la concreta attuazione di quelli che, sebbene formalmente esistenti, non avevano prima trovato efficace realizzazione.

Tra questi il diritto all'identità che è annoverato tra i diritti fondamentali dell'individuo anche a livello internazionale e rileva, rispetto al minore, tutte le volte in cui lo stesso, allontanato dalla famiglia biologica, sia inserito in un nuovo contesto familiare tramite l'istituto dell'adozione.

La ricostruzione della propria storia, e più specificamente la ricerca di dati identificativi dei genitori (inclusi quelli genetici), trova quale antagonista il diritto alla riservatezza o all'anonimato dei genitori e/o fratelli biologici; diritti anche questi di rango costituzionale.

2. L'evoluzione dell'ordinamento italiano: diritto alla identità v. anonimato

Nell'ordinamento italiano, il tema dell'accesso da parte dell'adottato alle informazioni relative alle proprie origini è stato condizionato dal modello di adozione cd. “legittimante”, che fondato sulla famiglia tradizionale, richiedeva la recisione dei rapporti con la famiglia d'origine, sia per garantire l'adeguata integrazione nella famiglia adottiva sia a tutela della riservatezza (della nuova famiglia costituita ma anche di quella di biologica).

In tale contesto, il divieto di accesso ai dati è stato assoluto – come emergeva dalle soluzioni individuate dalla giurisprudenza in applicazione del combinato disposto delle norme sull'adozione, sull'accesso ai dati amministrativi e sulla *privacy* – fino alla riforma dell'adozione introdotta nel 2001 (l. 28 marzo 2001, n. 149) quando, il mutato atteggiamento nei confronti delle esigenze del minore, ormai posto al centro delle vicende che lo vedono coinvolto e non più soltanto come “oggetto” di tutela, ha portato all'introduzione del diritto ad essere informato della sua condizione di adottato (sebbene sia rimasta priva di sanzione la sua violazione), come prodromico all'esercizio del diritto di accedere gradualmente¹ all'identità dei genitori biologici e ad altri dati rilevanti. Tuttavia, tale conquista è stata limitata dalla previsione che la scelta per l'anonimato espressa dal genitore è destinata a prevalere sul diritto alla conoscenza².

Nonostante la presa di posizione del legislatore, diverse sono state le pronunce che negli anni si sono susseguite, non sempre coerenti con il dato legislativo.

Importanti sono stati l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo³ e, successivamente, della Corte costituzionale⁴; la prima ha sancito la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione al divieto assoluto di accesso ai dati vigente nel nostro ordinamento in caso di parto in anonimato, con invito ad operare un concreto bilanciamento degli interessi; la seconda, in applicazione del principio enunciato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, l. n. 184/1983, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpello della madre al fine di verificare l'attualità della dichiarazione di anonimato.

Si registrano contrastanti decisioni dei tribunali di merito che talvolta privilegiano la riservatezza, trincerandosi dietro l'assenza dell'intervento del legislatore e, all'opposto, in altre occasioni individuano prassi diverse nella ricerca della madre naturale al fine di acquisirne il parere.

¹ V. art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.

² Quanto meno per il termine di cento anni dalla formazione del certificato di nascita contenente la dichiarazione di anonimato.

³ CEDU, Godelli c. Italia, (ricorso n. 33783/09), 25 settembre 2012.

⁴ Corte Cost., 18 novembre 2013, n. 278.

Sul primo aspetto è toccato alla Corte di legittimità in sessione plenaria⁵ chiarire che, a fronte della richiesta dell'adottato, il giudice deve interpellare la madre rimasta anonima per verificare l'eventuale revoca della precedente dichiarazione; si è poi anche chiarito che il decesso del genitore anonimo non ostacola⁶ l'accesso ai dati.

Ad oggi, tuttavia, le indicazioni della Corte europea e della Corte costituzionale nazionale che hanno sollecitato il legislatore ad intervenire sono rimaste senza risposta⁷, lasciando inalterata la situazione di incertezza.

3. Il sistema inglese: *disclosure power*.

La soluzione adottata dall'ordinamento inglese nella composizione del conflitto tra diritto a conoscere le origini e *privacy* è stata, a livello legislativo, molto diversa da quella italiana sancendo, precocemente, un astratto diritto all'identità che tuttavia non può definirsi assoluto.

Si segnala un graduale passaggio caratterizzato dall'assenza di disciplina (*Adoption of Children Act* 1926, periodo nel quale la soluzione del conflitto tra diritto all'identità e anonimato era affidato interamente alla giustizia delle corti), ad un limitato accesso (*Adoption of Children Act* 1949) fino ad una specifica regolamentazione (*Adoption Act* 1976 e poi *Adoption and Children Act* 2002) che segna il riconoscimento del diritto dell'adottato maggiorenne a conoscere i dati e i dettagli del procedimento adottivo (e che ovviamente presuppone la rivelazione sullo *status*, affidata alla stessa famiglia adottiva).

La data del 30 dicembre 2005 funge da spartiacque nella disciplina dell'accesso, che comunque è in ogni caso garantita, salvo eccezioni.

⁵ Cass. civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946.

⁶ Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838. Si noti, tuttavia, che la presenza di altri figli ed eredi della madre deceduta ha indotto all'accoglimento di diversa soluzione, tale da impedire l'accesso ai dati a tutela di coloro che potrebbero non conoscere l'esistenza dell'adottato (Trib. min. Genova, 23 maggio 2019). *Contra* Cass. civ., 20 marzo 2018, n. 6963, che estende ai fratelli e sorelle il procedimento di interpello al fine di acquisire il consenso all'accesso ai dati richiesto dall'adottato.

⁷ Si registrano diverse iniziative parlamentari; tra i più "recenti" disegni di legge, si segnalano il d.d.l. 18 novembre 2009, n. 1898, e il d.d.l. 10 dicembre 2009, n. 3030, che tra l'altro contiene specifiche disposizioni sul raccordo tra anonimato e procedura di revoca della dichiarazione.

Per i procedimenti adottivi conclusi successivamente alla data suindicata, l'adottato ha possibilità di richiedere all'agenzia che ha curato il procedimento i relativi dati (incluso il certificato di nascita originale); solo ove l'agenzia rinvenga ragioni tali da giustificare il diniego, si potrà richiedere l'intervento della Corte che negherà l'accesso in presenza di circostanze eccezionali e tenuto conto della fattispecie concreta (si pensi, ad esempio, al caso in cui il figlio sia frutto di incesto o di violenza sessuale).

Quanto ai procedimenti antecedenti al 2005, l'adottato potrà richiedere al *General Register* il certificato di nascita o chiedere alla Corte un ordine di esibizione dello stesso; in alternativa, la richiesta andrà rivolta agli *intermediary services* che potranno negare l'accesso ove ritenuto non appropriato, in base alle circostanze del caso concreto.

È evidente, allora, come sia garantito a livello legislativo il diritto di conoscere i dati dei genitori naturali; la fase giudiziale è soltanto eventuale e prevista quando le conseguenze di simile *disclosure* possano avere effetti pregiudizievoli sull'adottato⁸ o sulle altre persone viventi coinvolte, anche in base al tempo trascorso dalla conclusione del procedimento adottivo.

Significativa della propensione del diritto inglese a privilegiare la ricostruzione della storia personale è l'istituzione dell'*Adoption Contact Register* che consente, conservati i dati dell'adottato e dei genitori naturali in due sezioni distinte, di effettuare l'abbinamento a richiesta dell'adottato per agevolare addirittura l'avvio di una relazione personale.

4. Brevi riflessioni conclusive

L'esame, seppure molto sintetico, dei due sistemi giuridici consente di svolgere alcune brevi riflessioni.

I due ordinamenti hanno adottato soluzioni antitetiche quanto agli effetti pratici. Sebbene in entrambi i sistemi sia ben presente l'esigenza di tutela del diritto alla identità ed alla costruzione di una personalità che includa tutti i tasselli della propria esistenza, il sistema italiano ha di fatto sacrificato tale aspetto a vantaggio della dichiarazione di anonimato del genitore naturale; e ciò,

⁸ A titolo esemplificativo, *Gunn - Russo v. Nugent Care Society and Secretary of State for Health*, in *FLR*, 2002, 1, 1.

nonostante costituisca eccezione alla regola generale che ammette l'acquisizione dei dati al compimento dei venticinque anni, è destinato di fatto ad impedirne l'esercizio.

Il modello inglese, invece, si caratterizza per una maggiore apertura non solo al riconoscimento del diritto alla identità ma addirittura al mantenimento del rapporto genitoriale con la famiglia naturale, sancendo come regola generale l'accesso ai dati e come eccezione la sua restrizione che deve essere confermata a livello giudiziario; tale limitazione appare, dunque, residuale e azionabile solo ove gli enti che hanno curato l'adozione rinvenano ragioni di esclusione (a tutela dello stesso adottato o della famiglia adottiva o di quella naturale). La valutazione della restrizione è affidata in una prima fase ad organi non giurisdizionali, bensì amministrativi e, comunque, ad operatori specializzati che, disponendo di tutte le informazioni del caso concreto, possono analizzare gli elementi utili alla soluzione del conflitto.

Il maggior favore dell'ordinamento inglese, che si è esplicitato a livello legislativo ancorato al *welfare principle* dell'adottato già sviluppato dalla *common law*⁹, non ha impedito di indicare la maggiore età come barriera all'accesso allo scopo di restituire la scelta al presunto raggiungimento della consapevolezza.

L'ordinamento italiano, invece, con le dette limitazioni dell'anonimato, ha peraltro ulteriormente sacrificato, fino all'età dei venticinque anni, la richiesta di accesso così manifestando perplessità in ordine alla maturità dell'adottato maggiorenne che, in ogni caso, necessita del preventivo assenso dell'organo giudiziario.

La soluzione italiana ha risentito in maniera più profonda del modello istituzionalizzato che assegnava all'adozione la funzione di sostituire la famiglia di origine così recidendo i legami con la stessa e, dunque, con avversione del modello della doppia genitorialità orientato, anche, a tutelare la famiglia adottiva da intrusioni potenzialmente idonee a mettere in crisi il rapporto genitoriale instaurato.

Non si deve trascurare, tuttavia, che la maggiore importanza via via acquisita a livello nazionale e sovranazionale dai diritti umani e, dunque, il ruolo riconosciuto alla costruzione della propria

⁹ *Leading case J. v. C*, in *All ER*, 1969, 1, 788.

storia¹⁰ ha imposto un'apertura del nostro ordinamento verso la rilevanza della verità biologica, pure agevolato dallo sviluppo di modelli familiari, in cui la convivenza tra genitorialità legale e naturale diviene non solo accettabile, ma consueta (si pensi alle famiglie ricomposte).

Simile processo si è invece da tempo sviluppato nel sistema inglese in cui il modello di adozione sembra avvicinarsi a quello cd. *open*, tipico del sistema statunitense, e si registra una maggiore inclinazione ad affidarsi a criteri metagiuridici (si pensi al principio della ragionevolezza, spesso richiamato nelle decisioni) che fungono da catalizzatore per una tutela effettiva del *welfare principle*.

Allo stato attuale, il nostro ordinamento è caratterizzato da una propensione legislativa alla tutela dell'anonimato, anche giustificata dalla esigenza di scoraggiare l'interruzione della gravidanza e dalla necessità di garantire alla madre (e al nascituro) un parto in sicurezza, che ha trovato una misura di "contenimento" nella possibilità, riconosciuta a livello giurisprudenziale, di verificare l'attualità della scelta di anonimato; non si può che auspicare, dunque, un intervento chiarificatore del legislatore.

¹⁰ Si pensi agli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo e all'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, nonché alla Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967 (come emendata nel 2008) e alla Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 gennaio 2000, n. 1443, oltre che alla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 27 giugno 2008, che invitano gli Stati a favorire il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.